



COMUNE DI TUORO  
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

\* COPIA \*

ATTO N. 7  
Del 28/03/2019

**OGGETTO:**  
**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -**  
**DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO**  
**2019.**

*L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 18:00 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di I<sup>a</sup> convocazione nelle persone dei Signori:*

		Presente/Assente
Cerimonia Patrizia	Presidente del Consiglio	Presente
Silvestri Renzo	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Andrei Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Billi Mariella	Componente del Consiglio	Assente
Bocerani Mario	Componente del Consiglio	Assente
Canu Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Marioli Carlo	Componente del Consiglio	Presente
Pacini Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Torzuoli Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Minciaroni Maria Elena	Componente del Consiglio	Presente
Renzoni Pietro	Componente del Consiglio	Assente
Borgia Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente
Fabilli Thomas	Componente del Consiglio	Presente

Presenti n° 10      Assenti n° 3

Chieli Liana	Assessore Esterno	Assente
--------------	-------------------	---------

*Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Cerimonia Patrizia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.*

*Assiste il Segretario Comunale Violini Dott.ssa Elena.*

*Vengono nominati scrutatori i Signori: Canu Francesco, Torzuoli Stefano e Fabilli Thomas.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...";

- il comma 652, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...". Atteso pertanto che sono confermate fino al 2019 le facoltà derogatorie relative ai coefficienti già utilizzate per la costruzione delle tariffe dal 2014 al 2018;

- il comma 653 ai sensi del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ... "

- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il

costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;

- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...” nella quale si rappresenta che “... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...” e questo in quanto, da un lato “... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall'altro che “... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del 09.08.2014 e modificato con deliberazione del C.C. n. 30 del 29.07.2015 e n. 18 del 29.04.2016;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della

tassa sui rifiuti;

Visto il D. LGS. N. 152 del 03.04.2006, recante il c.d. Codice dell'Ambiente;

Atteso che:

- Con nota del 30 ottobre 2017 protocollo numero 9180 l'AURI – Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, istituita con legge regionale 11/2013, ha inoltrato via PEC la comunicazione avente ad oggetto: “Piani finanziari Servizio Rifiuti 2018. Procedura di presentazione e approvazione”, contenente le modalità per l'approvazione dei Piani Finanziari e successiva determinazione della tariffa;
- Nella succitata comunicazione viene precisato che all'AURI dovrà essere inviato il Piano Finanziario complessivo del Gestore e i Piani Finanziari dei singoli Comuni;
- La proposta di Piano finanziario, corredata o di un documento di asseverazione da parte del responsabile del servizio o di deliberazione della Giunta comunale che la approva, deve così essere inoltrata all'AURI per la successiva approvazione e conseguente trasmissione all'Assemblea dei Sindaci;
- I Consigli comunali provvederanno poi all'autonoma approvazione della TARI ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L.147/2013 in coerenza con i Piani finanziari approvati dall'AURI.

In ottemperanza a quanto comunicato da AURI:

Con deliberazione della Giunta Comunale numero 16 del 06.03.2019 è stato approvato lo schema di Piano Finanziario 2019 relativo al Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti – AURI per un importo di euro 807.481,10;

Con deliberazione della Giunta Comunale numero 22 del 13.03.2019 è stato approvato lo schema di Piano Finanziario TARI 2019 – Quota Comune per un importo di euro 160.366,65 al quale va detratto l'importo di euro 10.000,00 per Contributo di Sbarco, così per un totale di euro 150.366,65;

Che pertanto il costo totale da ricoprire con la tariffa ammonta ad euro 957.847,75;

Tenuto conto che:

in base al D.P.R. n. 158/1999:

- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la tariffa della tassa rifiuti è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box, ecc.) di natura accessoria e pertinenziale alle stesse e dell'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie ed aree;
- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento per la disciplina della tassa;
- a norma dell'art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti;
- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le categorie delle utenze non domestiche le quote della

tariffa sono calcolate tenendo conto, della superficie delle singole utenze ed applicando gli appositi coefficienti (KC e KD), espressione della potenziale capacità produttiva in termini qualitativi e quantitativi di rifiuti delle diverse categorie di utenza;

- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

- le utenze non domestiche sono state ripartite in ventuno categorie come da allegato A del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI);

- i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti, per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 sopra richiamato;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147;

Visto che:

- si è ritenuto di ripartire i costi, pari complessivamente ad Euro 957.847,75 di cui € 638.285,73 di quota fissa ed € 319.562,02 di quota variabile, tra le utenze domestiche e non domestiche nel modo seguente:

1) parte fissa

utenze domestiche = 76% (€ 485.097,16) utenze non domestiche = 24% (€ 153.188,57)

2) parte variabile

utenze domestiche = 53,08% (€ 169.632,25) utenze non domestiche = 46,92% (€ 149.929,77)

- in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. N. 158/1999, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della legge 147/2013 sopra richiamato, sono stati determinati i coefficienti KB, KC, KD come indicati nella relazione tecnica (ALLEGATO B), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- sulla base della ripartizione dei costi del Piano Finanziario, in applicazione dei coefficienti come sopra individuati, sono state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze non domestiche di cui all'ALLEGATO A;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALLEGATO "A"), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista la Delibera di Giunta n. 3 del 16.01.2019 con oggetto "Provincia di Perugia – Tributo esercizio tutela ambientale – Determinazione tariffa anno 2019" con la quale si è preso atto che il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, dovuto alla Provincia di Perugia è stato determinato nell'aliquota del 5%.

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale "*... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai*

*primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”;*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Apertasi la discussione, i cui termini risulteranno dal verbale che sarà trascritto e conservato agli atti del Comune per costituire parte integrante della presente deliberazione ancorché non materialmente allegato;

Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone a votazione il presente punto all'ordine del giorno.

**CON VOTAZIONE** espressa per alzata di mano da n° 10 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 7

Contrari: n° 3 (Minciaroni, Fabilli e Borgia)

Astenuti: n° 0

## **DELIBERA**

1 - di approvare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO "A") che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;

2 - di approvare la relazione tecnica (ALLEGATO "B"), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3 - di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;

4 - di dare altresì atto che le tariffe proposte consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

5 - di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e di igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Perugia;

6 - di trasmettere copia della presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2019 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante pubblicazione telematica dell'atto nel Portale del Federalismo Fiscale secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

7 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 al fine di adempiere nei termini di legge all'approvazione del bilancio di cui il presente atto costituisce allegato, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano dai n° 10 Consiglieri presenti ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 7

Contrari: n° 3 (Minciaroni, Fabilli e Borgia) \*

Astenuti: n° 0

**Al termine della discussione del presente oggetto all'ordine del giorno esce il Consigliere Borgia Lorenzo, risultano quindi presenti n. 9 consiglieri.**

*Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Violini Dott.ssa Elena*

**IL PRESIDENTE**

*F.to Cerimonia Patrizia*

**TARI ANNO 2019****RELAZIONE TECNICA**

Il presente documento viene redatto a corredo della delibera di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2019.

**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE**

Le utenze domestiche sono state classificate come di seguito:

<b>Classificazione TARI</b>	<b>Descrizione</b>
Abitazione di residenti	Utenza con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe
Pertinenza abitazione di residenti	Utenza con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe
Abitazione a disposizione di residenti	Utenza con attribuzione n. 1 componente al nucleo
Pertinenza abitazione a disposizione di residenti	Utenza con attribuzione n. 1 componente al nucleo
Abitazione di non residenti	Utenza con attribuzione n. 3 componenti al nucleo
Pertinenza abitazione di non residenti	Utenza con attribuzione n. 3 componenti al nucleo
Cantine, autorimesse, depositi di soggetti privi di utenze abitative	Utenza con attribuzione n. 1 componente al nucleo
Abitazione concesse in locazione uso turistico, attività di affittacamere o bed breakfast	Utenza con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe più n. 4 componenti al nucleo
Pertinenza abitazione concesse in locazione uso turistico, attività di affittacamere o bed breakfast	Utenza con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe più n. 4 componenti al nucleo
Abitazione di residenti (con più stati di famiglia nella stessa abitazione)	Utenza con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe
Pertinenza abitazione di residenti (con più stati di famiglia nella stessa abitazione)	Utenza con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe

**UTENZE DOMESTICHE**

Ai sensi dei criteri di cui sopra sono state determinate le seguenti categorie:

<b>Abitazione di residenti</b>	<b>MQ</b>	<b>N. UTENZE</b>
NUCLEO 1	62027	495
NUCLEO 2	64659	450
NUCLEO 3	43116	311
NUCLEO 4	29396	205
NUCLEO 5	7769	52
NUCLEO 6 o più	2706	19

<b>Abitazione a disposizione dei residenti</b>	<b>MQ</b>	<b>N. UTENZE</b>
NUCLEO 1	16712	190

<b>Abitazione di non residenti</b>	<b>MQ</b>	<b>N. UTENZE</b>
NUCLEO 1	8746	78
NUCLEO 2	11152	91
NUCLEO 3	48207	406

<b>Cantine, autorimesse, depositi</b>	<b>MQ</b>	<b>N. UTENZE</b>
NUCLEO 1	708	19

<b>Abitazione in locazione uso turistico, affittacamere ecc.</b>	<b>MQ</b>	<b>N. UTENZE</b>
NUCLEO 4	6417	61
NUCLEO 5	234	2
NUCLEO 6	624	3

<b>Abitazione di residenti (con più stati di famiglia nella stessa abitazione)</b>	<b>MQ</b>	<b>N. UTENZE</b>
NUCLEO 1	586	6
NUCLEO 2	4154	30
NUCLEO 3	2511	13
NUCLEO 4	1485	7
NUCLEO 5	1517	8
NUCLEO 6	1624	8

**UTENZE NON DOMESTICHE** sono state classificate nelle 21 categorie previste dalla TARES, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 158/99.

I risultati della classificazione TARI sono contenuti nella tabella seguente:

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>MQ.</b>
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	736
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	19476
3	STABILIMENTI BALNEARI	1650
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	11388
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	3747
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	8869
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1735
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	261
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	2061
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	480
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	6716
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1233
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	6696
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	2514
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3137
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1918
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	569
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0

La determinazione delle tariffe del tributo è stata condotta, sulla scorta di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, richiamato dall'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, allo scopo di consentire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come prescritto dall'art. 1, comma 654, della medesima legge e dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 102/2013.

L'ammontare complessivo del gettito necessario per realizzare la copertura sopra indicata è quello risultante dal piano finanziario del servizio, elaborato dal soggetto gestore GEST Srl; all'importo così determinato sono stati aggiunti i costi interni per la gestione del servizio oltre agevolazioni e riduzioni previste da regolamento.

Il documento quindi prevede la determinazione della "TASSA RIFIUTI" con il raggiungimento del 100% di copertura dei costi evidenziati nei documenti sopra citati.

#### **IMPUTAZIONE DEI COSTI ALLE CATEGORIE DI UTENZE**

Nello scenario elaborato sono stati utilizzati i seguenti criteri:

La suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche è stata eseguita in virtù dell'art. 4 del D.P.R. 158/1999, in base a criteri razionali, rapportati alla compartecipazione in termini di metri e di importo a ruolo TARI con previsione di agevolazioni per l'utenza domestica prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013.

Pertanto si è determinato:

- attribuzione all'insieme delle UTENZE DOMESTICHE una contribuzione complessiva del 68 % del totale;
- attribuzione all'insieme delle UTENZE NON DOMESTICHE una contribuzione complessiva pari al 32 % del totale;

#### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI:**

Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura dei costi del servizio è stato operato sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, apportando alcune correzioni per ciò che concerne la determinazione dei coefficienti di ponderazione, come consentito dall'art. 1, comma 652 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 2 del D.L. 16/2014:

- determinazione dei coefficienti Ka (utenze domestiche) – come da D.P.R. 158/1999;
- determinazione dei coefficienti Kb (utenze domestiche) secondo i parametri del D.P.R. 158/1999;
- Kc e Kd (utenze non domestiche) secondo i parametri del D.P.R. 158/1999 rimodulati avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della legge 147/2013.

Le quote sono così determinate:

Utenze Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE	RAPPORTO
	€ 485.097,15	€ 169.632,26	€ 654.729,41	68,35%
Utenze non Domest.	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE	RAPPORTO
	€ 153.188,57	€ 149.929,77	€ 303.118,34	31,65%
<b>Piano Finanziario complessivo</b>			<b>€ 957.847,75</b>	

L'incidenza complessiva delle quote è:

Quota fissa	€ 595.259,21	66,98 %
Quota variabile	€ 293.423,44	33,02 %
<b>Totale</b>	<b>€ 957.847,75</b>	

I coefficienti utilizzati sono:

UTENZE DOMESTICHE	Ka (quota fissa)	Kb (quota variabile)		
		Min	Max	Scelto
Nucleo da 1	0,82	0,60	1,00	0,80
Nucleo da 2	0,92	1,40	1,80	1,40
Nucleo da 3	1,03	1,80	2,30	1,60
Nucleo da 4	1,10	2,20	3,00	2,60
Nucleo da 5	1,17	2,90	3,60	2,75
Nucleo da 6 o più	1,21	3,40	4,10	3,20

UTENZE NON DOMESTICHE	Kc (quota fissa)			Kd (quota variabile)		
	Min.	Max.	Scelto	Min..	Max.	Scelto
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	0,66	0,50	2,93	5,62	5,62
Campeggi, distributori carburanti	0,70	0,85	0,85	5,95	7,20	7,20
Stabilimenti balneari	0,43	0,62	0,62	3,65	5,31	3,65
Esposizioni, autosaloni	0,23	0,49	0,49	1,95	4,16	5,10
Alberghi con ristorante	1,02	1,49	1,49	8,66	12,65	10,00
Alberghi senza ristorante	0,65	0,85	0,85	5,52	7,23	7,80
Case di cura e riposo	0,93	0,96	0,93	7,88	8,20	7,88
Uffici, agenzie, studi professionali	0,76	1,09	1,09	6,48	9,25	9,25
Banche ed istituti di credito	0,48	0,53	0,53	4,10	4,52	4,90
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,86	1,10	1,10	7,28	9,38	9,38
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,86	1,20	1,20	7,31	10,19	10,19
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,68	1,00	0,68	5,75	8,54	8,54
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,19	1,06	7,82	10,10	10,10
Attività industriali con capannoni di produzione	0,42	0,88	0,88	3,57	7,50	5,54
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,53	1,00	0,53	4,47	8,52	5,30
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,01	9,29	2,50	42,56	78,93	25,60
Bar, caffè, pasticceria	3,83	7,33	2,00	32,52	62,31	21,50
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	2,66	2,29	16,20	22,57	19,39
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	2,39	1,13	9,60	20,35	9,60
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58	10,89	3,30	55,94	92,55	28,00
Discoteche, night club	1,00	1,58	1,58	8,51	13,42	13,42

## TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche			
TARIFFA UTENZA DOMESTICA	QUOTA FISSA €/mq	QUOTA VARIABILE €/utenza	
1	USO DOMESTICO - UN COMPONENTE	1,32	38,96
2	USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI	1,48	68,18
3	USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI	1,66	77,92
4	USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI	1,77	126,62
5	USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI	1,88	133,93
6	USO DOMESTICO - SEI COMPONENTI O PIU'	1,95	155,84

## TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche			
TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA	QUOTA FISSA €/mq	QUOTA VARIABILE €/mq	
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI LUOGHI DI CULTO	1,10	1,30
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,87	1,67
3	STABILIMENTI BALNEARI	1,36	0,85
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,08	1,18
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,27	2,32
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,67	1,81
7	CASE DI CURA E RIPOSO	2,04	1,83
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	2,39	2,14
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,16	1,14
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	2,42	2,17
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,64	2,36
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE	1,49	1,98
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,32	2,34
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,93	1,28
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,16	1,23
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	5,49	5,93
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4,39	4,98
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5,02	4,49
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,48	2,23
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	7,25	6,49
21	DISCOTEQUE, NIGHT-CLUB	3,47	3,11

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, li 11 marzo 2019

IL RESPONSABILE  
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

---

---

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, lì 11 marzo 2019

IL RESPONSABILE  
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

◆ viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e ss.mm.ii) a partire dal 03/04/2019 fino al 18/04/2019.

Tuoro sul Trasimeno li, 03/04/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*F.to Bennati Dott.ssa Norma*

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

◆ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Tuoro sul Trasimeno li, 03/04/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*F.to Bennati Dott.ssa Norma*

### AUTENTICAZIONE

◆ La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Tuoro sul Trasimeno

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

*Bennati Dott.ssa Norma*